

Torino, 24.05.2022

Ai signori Clienti
Loro Sedi

Oggetto: esonero contributivo 0,8% per i lavoratori dipendenti

Ai sensi dell'art. 1, comma 121 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ai lavoratori dipendenti, con esclusione del lavoro domestico, viene riconosciuto **un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore nella misura di 0,8 punti percentuali.**

L'INPS, con la pubblicazione della circolare n. 43 del 22 marzo 2022, ha fornito le indicazioni utili all'applicazione dell'esonero contributivo.

Il riconoscimento dello sgravio è subordinato alla presenza di un imponibile previdenziale mensile del lavoratore non superiore a euro 2.692,00. Questa soglia fissata dalla norma è su base mensile: laddove sia superato tale limite non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Dunque, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio.

L'esonero si applica sia ai lavoratori già in forza che ai lavoratori che verranno assunti nel corso del 2022. Tenendo conto del fatto che la norma ha valenza generalizzata, la riduzione dell'aliquota contributiva trova applicazione anche per gli apprendisti.

L'applicazione dell'esonero dello 0,8% è esclusa nelle mensilità ulteriori alla tredicesima mensilità.

Data la poca chiarezza della norma ed in attesa di ulteriori circolari ministeriali le software house hanno atteso sino ad oggi per rilasciare le implementazioni software necessarie per la corretta gestione dell'esonero. Infatti, alcune situazioni contrattuali, fra cui i lavoratori dipendenti già cessati sino ad oggi, sono ancora in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali.

Cordiali saluti.

Studio Carlassara